

# **Regolamento per il finanziamento di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari**

D.R. 10 novembre 2006, n.01/18837

Emanazione

[D.R. 17 ottobre 2008, n. 01/14411](#)

Modifiche artt. 4 e 6

## **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure da adottare per la corresponsione e utilizzazione di contributi destinati al finanziamento, da parte di soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo, dell'organico del personale docente universitario.
2. I contributi di cui al comma precedente devono essere oggetto di apposite previsioni convenzionali tra l'Università di Pisa ed il soggetto erogante.
3. L'atto contenente tali previsioni è sottoscritto, in nome e per conto dell'Università, dal Rettore e dal legale rappresentante del soggetto erogante.

## **Art. 2 Formulazione e prima valutazione della proposta**

1. L'iniziativa di finanziamento, formulata dai soggetti di cui al primo comma del precedente art. 1, dovrà essere indirizzata alla/e facoltà prescelta/e dal proponente come destinataria/e e dovrà recare l'indicazione generale dell'obiettivo scientifico e/o formativo, che evidenzii le caratteristiche del proposito perseguito dall'offerente.
2. Il Consiglio della/e Facoltà interessata/e, acquisito il parere del/i dipartimento/i interessato/i all'obiettivo scientifico proposto, esprimerà/anno il proprio motivato parere circa la possibilità e le modalità di accoglimento dell'iniziativa, indicando - ove lo ritenga/ano opportuno - il settore scientifico-disciplinare e la fascia di destinazione della risorsa esterna.
3. A tal fine, il consiglio della facoltà dovrà anzitutto fare riferimento alla propria programmazione didattica-scientifica prevedendo altresì l'ordine di priorità nella dotazione delle proprie risorse nei confronti del settore che ha usufruito del finanziamento esterno rispetto ai settori scientifico-disciplinari programmati.

## **Art. 3 Stipula dell'atto**

1. L'ente offerente e la facoltà interessata predispongono il testo della convenzione corredandolo della documentazione necessaria alla valutazione di cui al successivo comma e di una dichiarazione sull'assenza di cointeressenze con i potenziali soggetti beneficiari.
2. Il testo in tal modo elaborato sarà valutato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, per i profili di rispettiva competenza.

Tra i criteri di valutazione, specifico rilievo è da attribuire ai seguenti:

- coerenza con il piano di sviluppo dell'Ateneo;
- caratteristiche di affidabilità patrimoniale e compatibilità dell'oggetto sociale dell'ente esterno contraente con i principi e le finalità statutarie dell'Università di Pisa;
- accettabilità degli impegni ed oneri conseguenti per l'Ateneo.

3. La delibera di valutazione positiva deve contenere l'autorizzazione al rettore alla sottoscrizione dell'atto e l'indicazione del soggetto a tal fine delegato ad impegnare contrattualmente l'Università.

## **Art. 4 Contenuti patrimoniali necessitati dell'atto pattizio**

1. I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno impegnarsi a corrispondere l'importo pattuito per un periodo minimo di cinque anni; detto periodo deve intendersi tacitamente prorogato di altri cinque anni nel caso di Enti privati, ovvero nel caso di Enti pubblici previo rinnovo della convenzione di riferimento, salvo rinuncia alla proroga da parte dell'Università da comunicare al soggetto di cui al primo comma dell'art. 1.

2. L'importo del finanziamento dovrà essere congruo in relazione alle indicazioni generali ed agli obiettivi scientifici e/o formativi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

#### **Art. 5 Finanziamenti parziali**

1. Sono consentiti finanziamenti anche parziali, per le finalità di cui agli articoli precedenti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento. In tal caso, la spesa di cui al precedente articolo quattro, comma 2 sarà ripartita, in misura proporzionale, tra tutti i soggetti concorrenti al medesimo finanziamento.

#### **Art. 6 Garanzie**

1. Il soggetto esterno erogatore, se privato, è tenuto a presentare idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, per il periodo, di cui all'art. 4 comma 1, primo capoverso; la garanzia deve essere rinnovata nel caso di proroga della convenzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo capoverso .

2. Qualora il finanziamento provenga congiuntamente da più soggetti esterni, questi saranno solidalmente obbligati per l'intero ammontare da loro finanziato; il relativo atto deve contenere la dichiarazione che la garanzia è fornita in solido da ciascuno dei soggetti nominativamente indicati.

3. Il soggetto esterno finanziatore, se pubblico, dovrà presentare atto formale valido (delibera, determinazione relativa all'impegno di spesa, etc.) a garanzia delle obbligazioni assunte.

#### **Art. 7 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.